

# Corte di cassazione, sez. II civile, 7 novembre 2018, n. 28409

Petitti Presidente – Gorjan Relatore – Mistri P.M. (concl. conf.) – Ministero Giustizia (avv. Stato) – R.R.M., R.M., R.G. (avv. Guaraldi)

(cassa App. Ancona 23 giugno 2016)

*Il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie.*

**Obbligazioni - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. - Obbligazioni di fonte contrattuale - Applicabilità - Altre obbligazioni - Inapplicabilità**

## **C.c. art. 1284**

*Omissis.* – Con il primo mezzo d'impugnazione l'Amministrazione ricorrente denuncia nullità del decreto emesso dalla Corte di merito per violazione del disposto l. n. 80 del 2001, ex art. 5 ter, poiché la Corte marchigiana non ha rilevato che il ricorso in opposizione fu proposto quando era già spirato il termine perentorio prescritto dalla citata norma. La censura s'appalesa priva di fondamento poiché il Ministero si limita a riproporre la sua eccezione senza in effetti confrontarsi con la specifica precisazione sul punto – errore nell'assun-



### **Open access**

© 2019 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



**Citation** Sicchiero, Gianluca (2019). "Limiti di applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c.: una lettura non condivisibile". *Ricerche giuridiche*, 8(1), 147-154.

DOI 10.30687/Rg/2281-6100/2019/01/007

zione del dato nell'ambito del processo civile telematico - offerta dai Giudici anconetani.

*Omissis.*

Ha fondamento invece la seconda ragione di doglianza sviluppata dall'Amministrazione con relazione alla falsa applicazione della disposizione in art 1284 c.c., comma 4, poiché la Corte marchigiana ha espressamente riconosciuto che, sulla somma capitale dovuta ai R., corressero gli interessi legali al tasso stabilito in detta norma - interessi commerciali ex d. lgs. n. 231 del 2002 e d. lgs. n. 192 del 2012 di modifica - . La disposizione in questione risulta introdotta nel testo dell'art. 1284 c.c. - che disciplina gli interessi legali quanto a tasso e modalità applicative - con il d.l. n 132 del 2014, al fine di scoraggiare l'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie e ridurre di conseguenza il ricorso al Giudice ed anche agli arbitri privati. La Corte anconetana argomenta la sua opzione interpretativa osservando come la lettera della norma non pone limite alcuno all'applicazione degli interessi commerciali, poiché correla la debenza di detto saggio di interesse, qualificato siccome legale, al solo avvio della lite giudiziale, anche perché detta disposizione risulta applicabile - comma 5 - pure in relazione al giudizio arbitrale.

Detta argomentazione però ancora non risolve la questione afferente l'ambito di applicazione della nuova disposizione in relazione alla sua strutturazione letterale, poiché si limita ad individuare, siccome di dirimente rilievo, la finalità deflattiva perseguita dal Legislatore, il quale appunto ha inteso rendere più significativo l'effetto negativo per il debitore moroso derivante dall'aver imposto l'espletamento d'inutile lite con la sua condotta colpevole di inadempienza.

Difatti il dato testuale della norma risulta essere dissonante rispetto all'opzione interpretativa accolta dal Collegio anconetano ed al riguardo parte resistente argomenta nelle sue difese in questo giudizio di legittimità prospettando lettura interpretativa a sostegno della soluzione accolta nel decreto impugnato. L'elemento testuale di assoluta rilevanza ai fini della corretta interpretazione della portata applicativa della norma de qua risulta essere l'*incipit* della proposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, - "Se le parti non ne hanno determinato la misura..." - si applica il saggio d'interesse proprio per le transazioni commerciali.

Parte resistente opina che detta clausola abbia il mero scopo di far genericamente salvo l'ambito di autonomia delle parti per quanto possa trovar esplicitazione all'interno di una previsione applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie indipendentemente dalla loro fonte - esclusiva rilevanza della correlazione tra il saggio d'interesse ed l'avvio di lite giudiziale ovvero arbitrale.

Questa Corte invece - conformemente all'opzione interpretativa offerta dal P.G. - ritiene che l'*incipit* della disposizione normativa di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, in effetti abbia la funzione di delimi-

tazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto.

Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal Legislatore sia omologa a quella presente nell'art. 1284 c.c., comma 2, afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, bensì pattuiti in astratto dalle parti ma non determinati in concreto nel loro tasso di computo.

Quindi va rilevato come la struttura letterale della norma lueggia che la proposizione iniziale dianzi ritrascritta, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva disposizione circa il saggio d'interesse applicabile in conseguenza all'avvio della lite, lueggiando il diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l'obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale, situazione connaturata esclusivamente, nell'ambito delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., all'ipotesi dell'accordo contrattuale.

La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1284 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti.

Dunque e la struttura letterale della norma e la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lueggiano la funzione dell'incipit quale delimitazione all'applicabilità della disposizione in questione.

Un tanto esclude che la citata proposizione iniziale della norma de qua abbia natura di mero inciso per far salva l'autonomia delle parti - già fatta salva in apposita norma -, in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d'interesse unicamente all'avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte.

L'opzione ermeneutica di questa Corte rimane confermata e, non già, inficiata dall'osservazione - fatta dalla Corte anconetana a sostegno della sua statuizione - che il Legislatore ebbe appositamente ad estendere anche al giudizio arbitrale l'applicazione della citata norma.

Difatti, da un lato, appare perseguito lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e render svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità e, dall'altro, la disposizione dell'art. 1284 c.c., comma 4, comunque anche in detto giudizio esplica i suoi effetti nei limiti dianzi ricordati.

Infine va considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati all'art. 1284 c.c., ex comma 1.

Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la *voluntas legis* sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto.

Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.

Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento.

Così nell'atto illecito e nelle obbligazioni derivanti da disposizione di legge - caso esaminato in questo procedimento - per la loro stessa struttura fattuale non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti al fine di disciplinare le conseguenze di un fatto genetico dell'obbligazione del quale nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati.

Nella specie l'obbligazione indennitaria, dovuta dallo Stato in dipendenza dell'eccessiva durata di un procedimento giudiziale a sensi della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, non può essere determinata, per la stessa strutturazione della disposizione legislativa che la prevede, che a seguito dell'apposito procedimento giudiziario, sicché non risulta ipotizzabile la necessaria possibilità per le parti di disciplinare pattiziamente le conseguenze dell'inadempimento.

Deve quindi questa Corte affermare il seguente principio di diritto "il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie".

Di conseguenza il decreto adottato dalla Corte d'Appello va cassato in relazione alla statuizione afferente il tasso d'interesse dovuto dall'Amministrazione in relazione alla somma capitale di condanna.

Posto che non v'è necessità di alcun accertamento di fatto per l'applicazione nella specie del principio di diritto dianzi affermato, la Corte può procedere a decidere nel merito disponendo che sulla somma capitale dovuta dall'Amministrazione ricorrente dalla domanda corrono gli interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 1. *Omissis*.

# Limiti di applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c.: una lettura non condivisibile

Gianluca Sicchiero

Professore ordinario di Diritto privato nell'Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** The interest rate, required by the fourth paragraph of art. 1284 of the Italian Civil Code, applies to all obligations and not only to contractual obligations.

**Keywords** Interests. Default.

Il quarto comma dell'art. 1284 c.c., introdotto dall'art. 17 del d.l. n. 132/2014, è scritto così: «*se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*».

La disposizione consente due letture, a supporto di una delle quali non vi è alcun argomento nei lavori preparatori<sup>1</sup>: quella affermata dalla Corte di cassazione e quella opposta, per cui in ogni ipotesi di debito avente oggetto una somma di denaro, si applica tale saggio interessi<sup>2</sup>.

Secondo la Corte di cassazione, in quella che ci risulta la prima decisione di legittimità sul tema, la formulazione letterale del quarto comma dell'art. 1284 c.c. non lascerebbe spazio a dubbi: siccome il riferimento testuale della norma è alla mancanza di accordo delle parti sul saggio di interessi di mora, allora la disposizione vale solo in tema di obbligazioni contrattuali, giacché solo in quella ipotesi è possibile che si concordi un saggio di interessi.

---

**1** Purtroppo nessuna indicazione; nel documento relativo alla conversione del decreto, atto del Servizio Bilancio dello Stato 30 ottobre 2014, n. 152, approvato dal Senato (A.S. 1612) si legge solo che «*La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la disposizione interviene sulla disciplina del tasso di interesse moratorio durante la pendenza della lite, nel senso che, nel caso di mancanza di specifica previsione, la misura del predetto tasso deve considerarsi pari a quella prevista dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuata con D.lgs. n. 231 del 2002*». Invece il "dossier n. 95" della I commissione della Camera, «Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 29 ottobre 2014» dice che «*l'articolo 17 prevede un aumento (dall'1% all'8,15%) del tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale*».

**2** La tesi della sentenza cassata, per cui la disposizione si applica a qualsiasi «*rapporto che abbia ad oggetto una somma di denaro dal momento della proposizione della domanda giudiziale o di arbitrato*», è fatta propria ad es. da Trib. Padova, 15 ottobre 2018, inedita (ma ne ilcaso.it).

Questa lettura non ci pare condivisibile.

Intanto l'affermazione della massima ufficiale, secondo la quale la disposizione si applica anche alle obbligazioni restitutorie, è incoerente: qualora un contratto sia dichiarato nullo o annullato, viene così colpito proprio il titolo che ha creato il rapporto e tale fattispecie – regolata dagli artt. 2033 segg. e non dagli artt. 1321 ss. c.c.<sup>3</sup> – non è riconducibile ad un valido accordo che taccia sugli interessi, sicché la motivazione che leggiamo, che non si sofferma in alcun modo sul tema delle restituzioni, è alla lettera apodittica<sup>4</sup>.

Ma non è questo l'argomento centrale, né quello della *ratio legis*, correttamente affermata nella sentenza cassata ma ritenuta insufficiente dalla corte di legittimità.

L'argomento è un altro e di ordine sistematico.

Il legislatore del 1942, disciplinando nel titolo I del libro quarto le obbligazioni in generale, si è riferito a tutte le obbligazioni senza distinzione (art. 1173 c.c.)<sup>5</sup>, ma ha utilizzato ripetutamente un linguaggio che tradisce l'idea che si parlasse di sole obbligazioni contrattuali.

Basti in tal senso leggere l'art. 1174, dove si dice che «*la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditor*»<sup>6</sup>.

Eppure nessuno ha utilizzato l'argomento letterale, qui impiegato dalla Corte di cassazione, per ottenere che gli artt. 1173-1320 c.c. si riferiscano solo a queste, perché non è così.

Nondimeno una tale soluzione ben si potrebbe argomentare dal tenore delle norme sull'adempimento, scorrendo le parole del legislatore del codice; ad es. l'art. 1182 c.c.: «*se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione*» ecc.

Cosa significa? Che l'art. 1182 c.c. non vale per le obbligazioni restitutorie o da fatto illecito o, con le parole della Corte, per le obbligazioni *ex lege*?

Che nell'adempimento di obbligazioni non contrattuali non si dovrebbe osservare il dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.?

<sup>3</sup> Cass., 15 gennaio 2018, n. 715: «*qualora venga acclarata la mancanza di una causa acquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo*»; Id., 6 giugno 2017, n. 14013.

<sup>4</sup> Sulle molteplici fattispecie che danno luogo ad obbligazioni restitutorie v. ad es. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1959, p. 42 ss.

<sup>5</sup> Come risulta anche dal n. 556 della Relazione al codice civile; v. altresì GIORGIANNI, *L'obbligazione*, Milano, 1968, p. 5 ss.

<sup>6</sup> Lo rileva GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2010, p. 4 ed a conferma basti rileggere i nn. 554 e 555 della Relazione, dove è evidente il riferimento alle obbligazioni di natura contrattuale ed il n. 557, ove affrontando la disposizione dell'art. 1174, si evidenzia l'interesse che si può dedurre anche dalla «*natura della controprestazione*».

Si leggano anche tutte le disposizioni a seguire nel codice: l'art. 1183 («*se non è determinato il tempo*»); l'art. 1184 («*se per l'adempimento è fissato un termine*») e avanti così.

Pensiamo poi al regresso nelle obbligazioni solidali: l'art. 1298 prevede che nei rapporti interni l'obbligazione si divida in quote uguali, «*salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi*».

Se si seguisse il ragionamento della Cassazione, questa disposizione dovrebbe applicarsi solo alle obbligazioni contrattuali e dunque ogni volta che si fosse in presenza di responsabilità indiretta per fatto illecito (quella dei genitori, art. 2048, dei datori di lavoro, art. 2049, del proprietario dell'auto che non sia il conducente, art. 2054), il *solvens* non avrebbe diritto al regresso, dato che l'art. 2055 si riferisce solo al concorso di colpa - che qui può mancare totalmente - e nessun'altra disposizione relativa ai fatti illeciti disciplina il regresso.

Tuttavia non è all'evidenza così; è stato infatti efficacemente evidenziato che «il linguaggio legislativo, che si esprime in termini di obbligazione "contratta", tradisce il convincimento del legislatore di aver regolato, pur sotto il titolo delle obbligazioni in generale, le sole obbligazioni da contratto»<sup>7</sup>; ma appunto è un convincimento che non si è trasformato in disciplina.

L'equivoco ha peraltro una spiegazione, che deriva dalla diversa sistematizzazione della disciplina rispetto al codice previgente.

Si era infatti notato che «l'abrogato codice del 1865 si occupava delle obbligazioni nel libro III, dal titolo "dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose", in rispondenza chiara, anche se non esplicita, con il principio enunciato dall'art. 710 che, tra i modi con cui si possono acquistare e trasmettere i diritti, indicava la convenzione, cioè una delle fonti delle obbligazioni»<sup>8</sup>.

In altre parole, il legislatore era rimasto legato al modo di pensare del passato pur avendo disciplinato ora tutte le obbligazioni<sup>9</sup>.

Chiarito l'equivoco, resta la conclusione: la disciplina delle obbligazioni riguarda tutte le fattispecie indicate nell'art. 1173 e la ragio-

<sup>7</sup> GALGANO, *op. cit.*, p. 20. L'argomento è affrontato anche da BIANCA, *L'obbligazione*, Milano, 1993 (rist. 2015): dopo aver chiarito che «l'obbligazione esprime una figura unitaria che si identifica autonomamente quale che sia la fonte da cui deriva» (*op. cit.*, p. 9), ritiene tuttavia che la disciplina sia dedicata fondamentalmente al contratto (*op. cit.*, p. 11 ss.), argomentando che «il sistema formale del codice prospetta la disciplina dell'obbligazione come disciplina basilare, la quale viene integrata con quella del contratto» (*op. cit.*, p. 13).

<sup>8</sup> D'AVANZO, *Delle obbligazioni in generale, Disposizioni preliminari*, nel *Comm. D'Amelio-Finzi*, Firenze, 1948, p. 1.

<sup>9</sup> Cfr. anche GIORGIANNI, *L'obbligazione*, Milano, 1968, p. 4 ss., spec. pp. 7-8. Un esempio di quel modo di pensare si coglie in COLAGROSSO, *Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti*, Roma, 1948, p. 18 ss., dove i caratteri dell'obbligazione sono descritti richiamando i requisiti dell'oggetto del contratto.

ne per cui nessuno ha mai affermato teorie contrarie è perché la disciplina dell'adempimento va costruita in termini di sistematicità, al di fuori del solo dato letterale<sup>10</sup>, come impone l'art. 12 prel., che può dare risultati incoerenti; altrimenti da domani dovremo dire che il matrimonio è un contratto (art. 774 c.c.).

L'interpretazione che non condividiamo - ovvero che l'art. 1284 si riferisca ai soli interessi di mora inerenti rapporti contrattuali - è dunque particolarmente grave, perché si innesta proprio nel primo titolo del quarto libro del codice civile e vi introduce un elemento di pesante distonia nella lettura coerente dell'intero impianto della disciplina delle obbligazioni, di cui proprio non abbiamo bisogno.

---

**10** Si possono a tal fine ricordare le parole di MESSINEO, *op. cit.*, p. 37: «si rilevi che la terminologia adoperata dal legislatore del 1942 è assai oscillante e denota mancanza di un sicuro orientamento, per incertezza di concetti».